



Prefettura di Pavia

ALLEGATO 3

Ambito di non applicazione del Piano

Il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse **non si applica**:

1. Alle persone scomparse e/o disperse a causa di calamità naturali ovvero nell'ambito di eventi accidentali di massa oppure che coinvolgano più soggetti, anche ascrivibili a situazioni di Protezione Civile (crolli, terremoti, allagamenti, ecc.);
2. Nel caso di scomparsa causata da evento circoscritto in un luogo determinato o determinabile con precisione, per il quale siano in corso attività di soccorso tecnico urgente da parte della Istituzione competente (es. caduta in un pozzo o in una voragine naturale, incidente stradale, ferroviario, aeronautico, ecc.), salvo che l'Autorità che procede chieda di avviare un piano di ricerca più ampio, comunque in luoghi ragionevolmente individuabili;
3. Nell'ipotesi di allontanamento volontario di soggetti maggiorenni che abbiano chiaramente manifestato la propria volontà di rendersi irreperibili e che non risultino in pericolo di vita, salvo nel caso in cui sia stata presentata la denuncia di cui all'art.1, comma 1, della L. 203/2012;
4. Nel caso di ricerca e soccorso di **malati di Alzheimer**, quando sia stato attivato il processo di gestione degli allarmi di cui al Disciplinare Tecnico Operativo approvato il 28 luglio 2015 dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, parte integrante del Protocollo d'intesa siglato il 21 settembre 2015 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e dai Ministeri dell'Interno, della Salute e del Lavoro e delle Politiche sociali, salvo che la Forza di Polizia che procede chieda di avviare un piano di ricerca più ampio;
5. In tutti i casi in cui la scomparsa sia connessa alla commissione di reati di competenza della Autorità Giudiziaria, che deciderà anche l'attivazione del dispositivo di "allarme scomparsa minore" nel caso di allontanamento coatto di minori vittime di reato (es. sottrazione, rapimento, ecc.), nelle particolari condizioni di cui alla circolare MI 123 UB1 del 19.8.2013;
6. Nel caso di evasione di detenuti.

Qualora, durante le ricerche, emerga il possibile collegamento della scomparsa e/o dell'allontanamento volontario con la commissione di un reato, sono in ogni caso fatte salve le prerogative riservate dalla legge all'Autorità Giudiziaria nonché alle Forze di Polizia procedenti. In tali casi l'eventuale sospensione o la temporanea chiusura delle ricerche previste dal presente Piano resta subordinata ad espressa richiesta della Autorità Giudiziaria competente per esigenze investigative o di tutela del segreto, ex art. 329 cpp.